

ATTUALITÀ

PAOLO BECCARI

Gli sviluppi dell'intimità intramuraria tra garanzie costituzionali, soluzioni annunciate e implementazioni incompiute

Con la sentenza n. 10/2024, la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto ai colloqui intimi per le persone detenute in carcere, offrendo un breve “decalogo pragmatico” per la sua immediata attuazione e auspicando l’ulteriore «azione combinata» da parte della magistratura di sorveglianza, dell’amministrazione penitenziaria e del legislatore. Quest’ultimo, tuttavia, ad oggi non ha ancora predisposto alcuna implementazione dell’autorevole *dictum* del Giudice delle leggi, il cui unico sviluppo è stato solo recentemente segnato dalle linee guida del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP). Di qui, il presente contributo, muovendo dalla meritoria pronuncia della Corte costituzionale ed esaminando la circolare diffusa dal DAP in tema di intimità intramuraria, analizza le tensioni costituzionali e sovranazionali derivanti dalla perdurante assenza di un intervento legislativo e di un sostrato di rango primario, la cui attesa e incertezza non può che degradare la stessa intimità penitenziaria da “diritto” a “mera aspettativa”. Nel rivolgere lo sguardo alle soluzioni normative adottate in materia dai vicini ordinamenti di Spagna, Francia e Germania, la riflessione rinnova l’invito al legislatore italiano ad offrire stabilità e uniformità alle garanzie statuite dai Giudici costituzionali, predisponendone gli spazi adeguati e restituendo così alla persona detenuta il diritto all’*habeas corpus* in carcere, nella direzione di autentica risocializzazione.

The Developments of Prison Intimacy: Between Constitutional Safeguards, Proposed Reforms and Incomplete Implementation

With its ruling no. 10/2024, the Italian Constitutional Court recognized the right of inmates to intimate visits. In doing so, the Court provided a short “pragmatic decalogue” for the immediate enforcement of this right and called for a further “combined effort” by the supervisory judiciary, the prison administration, and the legislator. The latter, however, has not taken any concrete step to implement the authoritative ruling given by the Constitutional Court. The only recent development has been the issuance of guidelines by the Department of Prison Administration (DAP). This paper takes the Court’s commendable ruling as its starting point and, through an examination of the DAP’s guidelines on prison intimacy, explores the constitutional and supranational tensions arising from the continued lack of legislative action and the absence of an effective legal framework. Such uncertainty inevitably reduces prison intimacy from its “right” status to a “mere expectation.” By looking at the regulatory solutions adopted by neighboring legal systems such as Spain, France, and Germany, this contribution renews the call for the Italian legislator to provide stability and uniformity to the safeguards established by the Constitutional Court. It urges the creation of appropriate spaces and conditions, thereby restoring to each inmate their right to habeas corpus within prison walls – an essential step toward genuine rehabilitation.

SOMMARIO: 1. “*Stop and go*”. L’intimità in carcere e la sua garanzia “a singhiozzo” dopo la pronuncia n. 10/2024 della Corte costituzionale – 2. Un diritto o una mera aspettativa? Le recenti linee guida del DAP per un’intimità “a macchia di leopardo”. – 3. “*Inter vicini praesumitur comparatio*”. Brevi cenni

sull'intimità penitenziaria in Spagna, Francia e Germania. – 4. “Tra il dire e il fare” ... i contrasti con il diritto sovranazionale. – 5. Un'introduzione all'intimità in carcere.

Ben se' crudel, se tu già non ti duoli
pensando ciò che 'l mio cor s'annunziava;
e se non piangi, di che pianger suoli?
(DANTE, *Inf.*, XXXIII, 40-42)

1. “Stop and go”. *L'intimità in carcere e la sua garanzia “a singhiozzo” dopo la pronuncia n. 10/2024 della Corte costituzionale. «Festina lente»*¹: alla svelta, ma non troppo. Un'espressione perfettamente bilanciata e (purtroppo) ancora decisamente attuale, che ben potrebbe descrivere lo stato delle cose sulla garanzia dell'intimità intramuraria in Italia. Per quasi quindici lunghi mesi dal deposito delle motivazioni della pronuncia additiva di principio con cui il Giudice delle leggi ha meritoriamente sancito il riconoscimento di tale diritto fondamentale per le persone ristrette², essa è rimasta soltanto annunciata e dunque ancora «immaginata»³. E ciò, nonostante qualche significativo “balzo in avanti” registrato sul tema.

Poche settimane dopo la pronuncia, il carcere “Due Palazzi” di Padova si era affrettato a proporre – primo in Italia – l'introduzione in via sperimentale di

¹ «Affrettati lentamente». Il celebre ossimoro è, come noto, nell'opera dello storico romano Svetonio *De Vitis Caesarum* del 121 d.C. (Svetoni *Tranquilli vita Divi Augusti*, 25), lì riportata in greco («Σπευδε βραδέως»): «[n]ihil autem minus perfecto duci quam festinationem temeritatemque convenire arbitratur. Crebro itaque illa iactabat: Σπευδε βραδέως. Ασφανε γάρ ἐστ' ἀμείνον ἢ θρασὺς στρατηλάτης. Et: sat celeriter fieri quidquid fiat satis bene» (trad. it.: «[n]on riteneva che la fretta e l'imprudenza fossero meno degne di un condottiero ben addestrato e, di conseguenza, i suoi detti preferiti erano: ‘Affrettati lentamente’; ‘Meglio un comandante sicuro che un audace’. E ‘ciò che è stato fatto bene è stato fatto abbastanza velocemente’»).

² Si tratta, naturalmente, di Corte cost., 6 dicembre 2023 (dep. 26 gennaio 2024), n. 10, Pres. Barbera, Red. Petitti, con nota, tra gli altri, di GIUGNI, *Diritto all'affettività delle persone detenute: la Corte costituzionale apre ai colloqui intimi in carcere*, in *Sist. pen.*, 2 febbraio 2024; DE VITO, *Frammenti di un nuovo discorso amoroso: la Corte costituzionale n. 10 del 2024 e l'affettività in carcere*, in *Quest. Giustizia*, 5 febbraio 2024; BECCARI, *Corpi reclusi, nessuna intimità. Sulla sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale*, in *disCrimen*, 15 maggio 2024.

³ È l'espressione utilizzata dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze nell'ordinanza n. 132/2012 del 23 aprile 2012 (dep. 27 aprile 2012), giudice *a quo* di Corte cost., 11 dicembre 2012 (dep. 19 dicembre 2012), n. 301, Pres. Quaranta, Red. Frigo. Sul sesso “immaginato” e “solitario”, PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come paradigma di legalità costituzionale*, in *Giur. pen.*, 2019, 2-bis, 20.

“stanze dell’amore” per i propri detenuti, permettendo incontri intimi tra quest’ultimi e i loro *partners* in privato e senza il controllo a vista del personale penitenziario di cui all’art. 18 o.p., oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale.

Quasi a conferma dell’impellenza del tema, il 21 febbraio 2024 era stato audito in tutta fretta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (d’ora in avanti anche “DAP”), Giovanni Russo. In seguito, tuttavia, il Governo italiano aveva escluso di accordare una simile autorizzazione, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione mediante un apposito “tavolo di lavoro”⁴.

Nei fatti, tale gruppo operativo era stato annunciato dal Ministro della giustizia in data 27 marzo 2024 ed effettivamente istituito con ordine di servizio del DAP del successivo 28 marzo, come poi ribadito – in risposta a una recentissima interrogazione parlamentare del 9 aprile 2025 – dallo stesso titolare del Dicastero della giustizia, che ne evidenziava anche l’impronta «di studio multidisciplinare, con rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Garante, della magistratura di sorveglianza»⁵. In quest’ultima occasione, peraltro, nelle parole del Ministro seguiva la precisazione per cui «dei 189 istituti penitenziari, solo 32 hanno confermato, allo stato, l’esistenza di uno spazio idoneo allo scopo, previa preventiva attuazione di ingenti e corposi interventi strutturali», nella constatazione triste, in chiusura, per cui «tante volte la realtà confligge con

⁴ Sul progetto del carcere di Padova, D’ESTE, “*Le «stanze dell’amore» per i detenuti in carcere, il governo frena: «Nessun via libera a Padova, approfondiamo il tema»*”, su *Corriere del Veneto*, 23 febbraio 2024. A tale dichiarazione di segno “attendista”, rilasciata per il Governo dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, il quale riteneva del tutto indispensabile il rilascio di autorizzazioni preventive da parte del DAP, aveva poco dopo replicato Ornella Favero, direttrice di *Ristretti Orizzonti* (rivista impegnata in tale progetto presso il carcere “Due Palazzi” di Padova) e presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia, soggiungendo che non vi sarebbe stato alcun bisogno di autorizzazione dell’Amministrazione penitenziaria a fronte di un diritto dichiarato dalla Corte costituzionale. La posizione è stata di recente ribadita da FAVERO, *La Corte costituzionale e una sentenza calpestata, minimizzata, trattata come carta straccia*, in *Ristretti Orizzonti*, 15 febbraio 2025. Sulla vicenda patavina, v. anche DE ROSA, *Il diritto all’affettività in carcere: tra promesse e realtà, il caso di Padova*, in *Ristretti Orizzonti*, 17 febbraio 2025.

⁵ Sull’istituzione di tale “gruppo operativo”, CIMINO, *Il diritto all’affettività ristretta. A quasi un anno dalla pronuncia della Corte costituzionale in materia di colloqui intimi*, in *Giur. pen. web*, 1° dicembre 2024.

quello che è il dato normativo o quello che è il dato giurisprudenziale»⁶.

Sul punto, va osservato che la carenza di spazi nelle strutture penitenziarie non è certamente un *quid novum* per l'ordinamento italiano, già al centro di reiterati rimproveri da parte della Corte di Strasburgo sul tema dell'ormai endemico sovraffollamento penitenziario⁷. Deve tuttavia registrarsi con disappunto il declassamento che tale "normalizzazione" dell'assenza di spazi *minimi vitali* per le persone detenute ha prodotto più di recente sull'intimità penitenziaria, restringendone gli spazi e il rango di *diritto* verso un'orbita ben deteriorata.

Proprio in questo senso, le pronunce degli Uffici di sorveglianza intervenute nei mesi successivi all'autorevole *dictum* della Corte costituzionale hanno infatti ratificato *tout court* l'assenza di contesti ad accoglimento dell'intimità, sancendone la natura di "mera aspettativa"⁸.

Non occorre certo scomodare la voce di grandi Maestri per ricordare che la restrizione della libertà personale trova comunque un limite inderogabile nel proprio "contraltare costituzionale", fondato su beni parimenti meritevoli di tutela⁹; oppure, ancor più icasticamente, che «[l]a giustizia penale è un male necessario», ma che, «se essa supera i limiti della necessità, resta soltanto il

⁶ Sono le parole del Ministro della giustizia, On. Carlo Nordio, nel corso di uno scambio di battute sul tema con l'On. Riccardo Magi del gruppo parlamentare di +Europa, accessibili dal resoconto stenografico: <https://osep.jus.unipi.it/wp-content/uploads/2025/04/stenografico-40-41.pdf>.

⁷ Non possono che richiamarsi Corte EDU, sez. II, 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia* (ric. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10) su cui, per tutti, VIGANÒ, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in *Dir. pen. cont.*, 9 gennaio 2013; e Corte EDU, sez. II, 16 luglio 2009, *Sulejmanovic c. Italia* (ric. n. 22635/03), su cui v. EUSEBI, *Ripensare le modalità della risposta ai reati. Traendo spunto da CEDU 19 giugno 2009, Sulejmanovic c. Italia*, in *Cass. pen.*, 2009, 4893 ss. Sul tema, inoltre, si vedano i dati del Consiglio d'Europa di inizio 2023, che mostrano un marcato sovraffollamento in sette Paesi europei, tra cui anche l'Italia, al link <https://infogram.com/prison-overcrowding-across-europe-in-2023-1h0n25ooz90mz4p?live>.

⁸ Ci si riferisce, in particolare, all'ordinanza emessa in data 5 settembre 2024 dall'Ufficio di sorveglianza di Torino, da cui è scaturita la pronuncia di legittimità richiamata nel seguito.

⁹ In relazione a BRICOLA, *Teoria generale del reato* (1973), ora in *Id.*, *Scritti di diritto penale*, a cura di Canestrari-Melchionda, vol. I, *Dottrine generali, teoria del reato e sistema sanzionatorio*, Milano, 1997, 731 ss.

male»¹⁰: che rimane, cioè, una pena dal «volto sfregiato»¹¹, priva di ogni umanità di fronte a un corpo “incompleto”¹².

A ribadire tali principi attraverso una pronuncia “riabilitativa” dell’autentico *status* dell’intimità intramuraria, tanto breve quanto significativa, è intervenuta – a distanza di un anno dal Giudice delle leggi – la stessa Suprema corte di cassazione¹³, se non altro ricordando che, sulla riva prospiciente il Palazzo della Consulta, “c’è un giudice a Roma”, e aprendo certamente la strada ai primi ricorsi con esito favorevole, lo scorso gennaio, presso i Tribunali di sorveglianza di Terni e di Parma¹⁴.

È significativo che la Suprema corte, nelle proprie motivazioni, rilevi ancora una volta come «tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all’affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari», potendo essere negati esclusivamente per «ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato»¹⁵.

Il tema dell’affettività *negata* è così tornato rapidamente *in auge* dopo oltre un anno di stallo, e di lì culminato nella recentissima diffusione, lo scorso 11 aprile, di alcune “linee guida” da parte del DAP per regolamentare gli incontri intimi tra i detenuti e i loro familiari e/o conviventi¹⁶.

¹⁰ Come afferma ROXIN, *Fragwürdige Tendenzen der Strafrechtsreform*, *Radius* 1966, 3, S. 33-37, 51, riportato in MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli, 1992, 113.

¹¹ Cfr. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in *Dir. pen. cont.*, 10 giugno 2014.

¹² Sul tema FORNASARI, *I principi di umanizzazione e personalizzazione della pena*, in *disCrimen*, 15 novembre 2024, spec. 11 ss., ove suicidio e autolesionismo sono rappresentati proprio quali «conseguenze della disumanità del carcere».

¹³ Il riferimento è a Cass., Sez. I, 11 dicembre 2024 (dep. 2 gennaio 2025), n. 8, per cui si rinvia a *La Cassazione sull’affettività in carcere come diritto: ammissibile il reclamo del detenuto al quale sia negato un colloquio con il coniuge in condizioni di intimità*, in *Sist. pen.*, 5 gennaio 2025.

¹⁴ Sulle vicende, CODELUPPI, “La vittoria del detenuto. Si al sesso con la moglie. Stanza ‘protetta’ in carcere”, su *Quotidiano Nazionale*, 11 febbraio 2025 e GIANNOLI, “Si al sesso in carcere: a Parma e Terni le prime due stanze dell’amore”, su *la Repubblica*, 13 febbraio 2025.

¹⁵ Cfr., di nuovo, Cass., Sez. I, 11 dicembre 2024 (dep. 2 gennaio 2025), n. 8, cit., § 3.

¹⁶ Il testo del provvedimento del DAP («Sentenza n. 1012024 della Corte costituzionale e l’affettività in carcere. Prime linee guida per i Signori Provveditori, i Direttori e i Comandanti di Reparto») è disponibile al link <https://static-prod.cdnilpost.com/wp-content/uploads/2025/04/12/1744435539-Linee-guida-su-affettivita-in-carcere.pdf>.

2. *Un diritto o una mera aspettativa?* Le recenti linee guida del DAP per un'intimità "a macchia di leopardo". Il provvedimento, da salutare con positivo interesse, recepisce l'esatta indicazione del Giudice delle leggi, che ben aveva evidenziato come, «in attesa di un intervento legislativo, la preminente necessità di garantire anche alle persone detenute di poter esprimere una normale affettività in ambito familiare rende necessario un intervento dell'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, al fine di dare un'ordinata attuazione alla decisione».

Le linee guida del DAP, perciò, in assenza di qualsivoglia dato legislativo, recepiscono i requisiti e i limiti tracciati dalla pronuncia costituzionale, più volte richiamata nel testo: l'indispensabilità di una relazione stabile (e pregressa all'ingresso in carcere¹⁷) tra la persona detenuta e il suo "ospite", le ragioni di

¹⁷ Su cui si consenta il rinvio a BECCARI, *Corpi reclusi, nessuna intimità*, cit., 32, nt. 132, dove si evidenzia una irragionevole disparità di trattamento per i detenuti "single", dove non solo i controlli del DAP, ma prima ancora lo stesso requisito stabilito dalla sentenza di Corte cost. n. 10/2024 «parrebbe, dunque, creare un ostacolo insormontabile per i detenuti che, all'ingresso in carcere, non siano già uniti da un vincolo stabile di matrimonio, unione civile, convivenza o relazione stabile con persone esterne alla struttura penitenziaria». Si tratterebbe, in altri termini, di «un'irragionevole differenziazione tra chi ha già "al proprio fianco la persona giusta" e chi, invece, ne rimane ancora in attesa» (ivi, 33). Il tema, tutt'altro che semplice, appare di grande interesse. Da un lato, potrebbe certo prestarsi il fianco alla critica di un "carcere come bordello", aprendosi le porte all'eventualità di incontri con persone del tutto sconosciute, con potenziali e maggiori rischi per la sicurezza. Dall'altro, verrebbero però irragionevolmente escluse, oltre a relazioni di amicizia per cui si richieda intimità, anche relazioni "soltanto avviate" e non, invece, stabilizzate e consolidate prima dell'ingresso in carcere dei detenuti single. Accanto a tali ipotesi, potrebbe comunque ragionarsi, svolte le opportune valutazioni e con i dovuti accorgimenti in materia di sicurezza, su incontri tra persone detenute e soggetti volontariamente disposti a incontrare le prime in un clima informale e intimo di "incontri brevi" (c.d. "speed dates"). La differenza tra detenuti single e detenuti con relazione consolidata è utile per ribadire l'uso del termine, qui volutamente onnicomprensivo, di "intimità", laddove quest'ultima può estrinsecarsi in forme di affettività e sessualità, ma anche soltanto in quest'ultima, senza la necessaria sussistenza di un legame affettivo stabile - a riconferma dell'idea per cui i contatti con il mondo esterno attraverso i colloqui e i rapporti intimi, anche per quelle persone detenute che non conoscano nessuno, rappresentano autentica opportunità di concreta risocializzazione ed effettivo reinserimento sociale. Recentissimamente, la Suprema corte sembrerebbe aver manifestato qualche ulteriore apertura, consentendo a un detenuto (in regime ex art. 41-bis o.p.) il diritto ai colloqui intimi con una donna con cui egli aveva avviato una relazione sentimentale dal carcere, attraverso uno scambio epistolare durato ben 17 anni: non, dunque, una familiare, una moglie o una convivente. Cfr. MACIOCCHI, "41-bis, si all'incontro del boss con una donna se è nata una relazione", su *Il Sole 24 Ore*, 15 luglio 2025.

esclusione soggettiva dai colloqui privi di controllo visivo, le valutazioni sulle irregolarità della condotta della persona detenuta indicative di pericolosità penitenziaria, le ipotesi di esclusione sanitaria, la tipologia e la fornitura dei locali da adibire ai colloqui intimi secondo il “riformulato” art. 18 o.p. (cfr. linee guida, §§ 6, 7, 8, 9).

Nell’alveo di tali indicazioni, il paragrafo maggiormente degno di nota è certamente il decimo, che, delineando «misure organizzative e gestione della sicurezza», dà conto, in sua apertura, dello «straordinario impegno che le [autorità] dovranno porre nell’individuare soluzioni in linea con quanto statuito dalla Consulta», quasi a voler giustificare le successive misure.

Pacifica appare la durata, che il combinato disposto dell’art. 18 o.p. e la relativa disposizione attuativa di cui all’art. 37, co. 10 d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 – ben richiamati dalle linee guida – fissano nel massimo di due ore, trattandosi in ogni caso di colloqui ordinari.

Nel seguito, si aggiunge che «[n]on potrà mai essere consentita la chiusura dall’interno della porta di accesso, di guisa che i locali dovranno sempre ed inderogabilmente risultare accessibili al personale di Polizia penitenziaria [il quale] ... dovrà essere dotato di equipaggiamento tecnico per il controllo dei detenuti e delle persone ammesse ai colloqui riservati», a tutela dell’incolumità di questi ultimi, oltre che dell’ordine e della sicurezza interni¹⁸.

Pur apparendo ragionevole la previsione di misure di sicurezza dispiegabili *durante* i colloqui intimi (inclusa la porta non chiusa a chiave), in particolare qualora l’avvicinamento delle persone detenute ai propri ospiti abbia richiesto percorsi di trattamento mirati in capo alle prime¹⁹, l’ampia nozione di

¹⁸ Il dettaglio della porta di ingresso potenzialmente accessibile *ad libitum* dal personale della struttura ha colpito i *media* e l’opinione pubblica, che ne hanno fatto il perno nella sintesi delle linee guida (indicando erroneamente che questa debba restare aperta anziché non chiusa a chiave). Cfr., ad es., DEL FRATE, *Carceri, sì a incontri intimi per i detenuti «ma la porta deve restare aperta»*, su *Corriere della Sera*, 11 aprile 2025.

¹⁹ Si pensi, ad esempio ai c.d. *sex offenders* o a persone ristrette per maltrattamenti contro familiari o conviventi che, giunte a uno stato avanzato del proprio percorso di recupero sociale, siano poi ammesse ai colloqui con familiari. In tema, CIAPPI-PALMUCCI-SCALA-TOCCAFONDI, *Aggressori sessuali. Dal carcere alla società: ipotesi e strategie di trattamento*, Milano, 2006; v. anche BERTOLINO, *Il trattamento del delinquente sessuale tra legislazione e prassi. Introduzione al focus*, in *Riv. it. med. leg.*, 2013, 4, 1805 ss.

«equipaggiamento tecnico» può certamente destare qualche perplessità.

Le linee guida sembrerebbero subito “correggere il tiro”, raccomandando poco dopo alle autorità «di installare in ogni locale destinato alla fruizione di colloqui un sistema di allarme sonoro che possa essere azionato dagli occupanti, in caso di pericolo e consentire l'immediato intervento della Polizia penitenziaria», facendo leva non su una sorveglianza “sporadica” del personale né sulla “spada di Damocle” di una porta d'ingresso accessibile a piacimento da quest'ultimo, ma su un meccanismo di sicurezza – assolutamente condivisibile – azionabile dall'interno della stanza, a tutela degli occupanti.

È comprensibile che le linee guida, in assenza di appigli normativi, si muovano con cautela su una vera e propria frontiera penitenziaria, in attuazione di un'autentica novità nel campo delle garanzie penitenziarie.

Va parimenti evidenziato, però, che la richiamata nozione di «equipaggiamento tecnico», se tradotta, ad esempio, nella previsione di controllo occasionale da uno “spioncino” o di ulteriori forme occulte di controllo da remoto, può risolversi nell'indebita compressione dei colloqui intimi e nel potenziale “aggiramento” del *dictum* della Corte costituzionale, degradando così, di nuovo, il diritto all'intimità a mera aspettativa – aspetto, questo, che diverrebbe ancor più irragionevole alla luce delle rigorose “credenziali” e dei severi controlli postulati in entrata in capo a entrambe le parti del colloquio²⁰.

Non è difficile immaginare che soluzioni alternative al “campanello di allarme” (o a “walkie-talkie” o che dir si voglia) verranno comunque *medio tempore* preferite rispetto a un meccanismo non sempre attuabile o, comunque, non realizzabile in prima battuta²¹.

Sul punto, deve rammentarsi che la Suprema corte non indica certamente che i colloqui possano essere monitorati saltuariamente *in itinere*, ma che possano negarsi *in nuce* se le circostanze del caso concreto non li consentono.

²⁰ Da ritenersi, invece, destinatario del diritto all'intimità tanto quanto il detenuto. Lo rende evidente BORTOLATO, *Il diritto all'intimità del colloquio: osservazioni a Corte cost. 10/2024*, in *Giur. cost.*, 2024, 1, 100 ss.

²¹ Sul punto, è significativo che il § 10 delle linee guida di installare il meccanismo di sicurezza in ogni locale destinato alla fruizione dei colloqui intimi «ove possibile» [corsivo di chi scrive], come a confermarne a priori la difficoltà nella installazione.

D'altronde, tutto il "di più" diverrebbe presto, per usare le parole della Suprema corte, «una compressione sproporzionata e irragionevole della dignità del detenuto e della libertà della persona a questi legata da una stabile relazione affettiva, che risulta limitata, anche per anni, a coltivare detta relazione, pur essendo estranea al reato e alla condanna»²².

In concreto, cioè, misure che risultino eccessivamente intrusive produrrebbero un automatico "*chilling effect*" in capo alla persona ristretta e al suo interlocutore, sostanzialmente nullificandone la garanzia di intimità intramuraria – ciò che accade, a pensarci, ogniqualvolta a un diritto costituzionalmente riconosciuto non segua un'autentica implementazione.

È ben evidente qui l'assenza – perdurante – di una cornice legislativa, che in materia penale e, ancor più, in materia penitenziaria «assurge [...] anche a necessario baluardo rispetto all'*habeas corpus* in carcere»²³. Certamente, un'elencazione tassativa delle modalità di controllo fuori dall'orbita visiva e dei provvedimenti di sicurezza prospettabili costituirebbe un fondamento e un limite indispensabile per una materia che, pur sempre, è presidiata dal principio di legalità²⁴.

Accanto all'insidia di un sostrato normativo "debole" come quello delle linee guida, si pone quella, altrettanto ostativa, dell'assenza di spazi adeguati²⁵, tali da

²² Cfr. Cass. Sez. I, 11 dicembre 2024 (dep. 2 gennaio 2025), n. 8, cit., § 3. Sulla violazione della "dimensione" intima accanto alla libertà personale, cfr. SERIO, *Privazione della libertà e salvaguardia della dimensione intima: impressioni su Corte costituzionale 10/2024*, in *Quest. giustizia*, 11 marzo 2024.

²³ Di nuovo, BECCARI, *Corpi reclusi, nessuna intimità*, cit., 10.

²⁴ È pur vero, come ben rileva GIUGNI, *Affettività intramuraria: spunti critici per una rivoluzione che attende di essere compiuta*, in *Leg. pen.*, 13 febbraio 2025, che, a fronte del "decalogo pragmatico" contenuto nella pronuncia di Corte cost. n. 10/2024, «[i]l carattere autoapplicativo delle regole messe a punto dalla Corte – richiamate, peraltro, nello stesso dispositivo («nei termini di cui in motivazione») – lascia intendere, in qualche maniera, che l'attivazione delle Camere, pur auspicata, non sia affatto necessaria. Infatti, l'attuazione del principio affermato sembrerebbe poter poggiare, anche per il futuro, unicamente sul vademecum approntato dalla Corte nella parte motiva della pronuncia, indipendentemente da una successiva regolamentazione da parte del legislatore». I lunghi tempi di (parziale) attuazione della pronuncia in oggetto, così come quelli relativi all'implementazione di altre pronunce della Consulta (a cominciare dal tema del c.d. aiuto medico a morire e dai noti parametri stabiliti da Corte cost. n. 242/2019), dimostrano che perfino la voce autorevole del Giudice delle leggi è spesso posta in secondo piano.

²⁵ PUGIOTTO, *L'urlo di Munch della magistratura di sorveglianza. Statuto costituzionale della pena e sovraffollamento carcerario (nota a C. cost., sent. 22 novembre 2013, n. 279)*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2014, 1, 129 ss.

consentire la tutela della dignità individuale e della privacy²⁶. È significativo che le linee guida del DAP, pur affermando che «la mancanza di spazi sufficienti a soddisfare tutte le domande non può costituire ragione di rigetto della richiesta», immaginino tuttavia *a priori* «che le richieste siano in numero superiore alla disponibilità dei locali dove poter effettuare i colloqui intimi» (§ 4), elaborando dunque «criteri di priorità, laddove si renda necessario operare una scelta»: così, la preferenza è accordata a coloro che non siano già destinatari di permessi premio o di altri permessi per godere dell'affettività fuori dal carcere nonché a coloro che, anche in fase cautelare, debbano espiare pene più lunghe. Ancorché condivisibili, tali criteri debbono tuttavia scontare, come ricordato in sede di interrogazione parlamentare dal Ministro, la dura realtà per cui «solo 32» degli oltre 180 istituti penitenziari saranno in grado di provvedere all'instaurazione di locali idonei (in ogni caso, previ adeguamenti strutturali).

Le linee guida tacciono sui fondi destinabili a tale scopo né è dato sapere, allo stato, quando e in quale misura essi saranno stanziati (e verrebbero dubbi anche sull'*an* della questione, vista la sempre maggiore ricorrenza a clausole di invarianza finanziaria a chiosa di provvedimenti legislativi in materia penale).

Anche qui, un dato legislativo chiaro sulla natura e sulla dotazione degli spazi consentirebbe per certo una migliore implementazione del diritto all'intimità, dal cui stallo altrimenti conseguirebbe (e infatti consegue) una garanzia operante «a macchia di leopardo» sul territorio nazionale²⁷, per cui le persone detenute negli istituti penitenziari «più fortunati» (*rectius*: meglio organizzati) beneficerebbero di tale diritto a differenza di molte altre, con inevitabile disparità di trattamento e violazione di molteplici parametri costituzionali, a cominciare dall'art. 2, dall'art. 3, dall'art. 5, dall'art. 25, co. 2, dall'art. 27 e dall'art. 117, co. 2 Cost., tra i principali baluardi della materia penale²⁸.

²⁶ Secondo la nota definizione di BRICOLA, *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 2, 1088 ss.

²⁷ Si esprime più generosamente, in termini di «attuazione progressiva», RUOTOLO, *Il riconoscimento del diritto all'intimità delle persone detenute in un'originale additiva ad attuazione progressiva*, in *Giur. cost.*, 2024, 1, 94 ss.

²⁸ Su Costituzione e garanzie penitenziarie, cfr. MALINVERNI, *Esecuzione della pena detentiva e diritti dell'individuo*, in *Ind. pen.*, 1973, 19 ss.; PENNISI, *Diritti dei detenuti e tutela giurisdizionale*, Torino,

In uno scenario ancora così difforme, può certamente soccorrere un rapido sguardo all'esperienza di altri ordinamenti giuridici, prossimi – anche geograficamente – a quello italiano.

3. “Inter vicinos praesumitur comparatio”. *Brevi cenni sull'intimità penitenziaria in Spagna, Francia e Germania*. Volendo infatti guardare al di là dei confini nazionali, un buon esempio sul punto proviene dal regolamento penitenziario dell'ordinamento spagnolo, ove la previsione di “stanze dell'amore” è espressamente disciplinata dal legislatore.

L'art. 45, co. 4 del *Reglamento penitenciario* spagnolo stabilisce che, previa dimostrazione di una relazione consolidata ed espletati i controlli di sicurezza²⁹, alle persone detenute sia garantito su richiesta, «almeno una volta al mese, un colloquio intimo, la cui durata non superi le tre ore e non sia inferiore a una», accanto a «colloqui con la famiglia e i parenti, da svolgersi in locali idonei» con gli stessi limiti minimi e massimi di durata, ai sensi del comma successivo³⁰.

Analogamente, l'ordinamento francese disciplina chiaramente i *parloirs*

2002; RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002 e ID., *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, in *Rivista AIC*, 2016, 3, 1 ss.; FLICK, *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. e soc.*, 2012, 2, 187 ss.; MELCHIORRE, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare. I diritti fondamentali alla prova del carcere*, Torino, 2014; MARTUFI, *Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo*, Napoli, 2015; DOLCINI, *Pena e Costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 3 ss.; MENGHINI, *Carcere e Costituzione: garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Trento, 2022.

²⁹ Analogamente a quei criteri che richiede, pur sempre, anche la pronuncia della Corte costituzionale italiana.

³⁰ Così l'art. 45 del *Reglamento penitenciario*: «4. Previa solicitud del interno, se concederá una comunicación íntima al mes como mínimo, cuya duración no será superior a tres horas ni inferior a una, salvo que razones de orden o de seguridad del establecimiento lo impidan. 5. Previa solicitud del interesado, se concederá, una vez al mes como mínimo, una comunicación con sus familiares y allegados, que se celebrará en locales adecuados y cuya duración no será superior a tres horas ni inferior a una». Sul tema in Spagna, cfr. GARCÍA DEL MORAL-AROSTEGI-URBANO-FERNÁNDEZ, *Prisión y género: efectos del encarcelamiento en mujeres y hombres presos y en su entorno familiar*, Bilbao, 2008. Si veda inoltre l'editoriale di PALMERO, *Sexo en las cárceles de España: así se mantienen relaciones íntimas en prisión*, su *The Objective*, 20 marzo 2024, che indica come in Spagna, a determinate condizioni, i c.d. *sex toys* possano essere ammessi in carcere (come, ad esempio, per una detenuta nel 2023, autorizzata a usare un dispositivo di aspirazione clitoridea) a garanzia dell'intimità intramuraria; si aggiunge, inoltre, che negli incontri *vis-a-vis*, vengono messe a disposizione strutture ben atte a consentire rapporti sessuali, come un letto, una *toilette* e preservativi.

familiaux e le *unités de vie familiale* mediante una fonte di rango primario, che stabilisce espressamente forme, modi e tempi dei colloqui delle persone ristrette con i propri cari³¹.

In Italia, i vantaggi di un'impostazione analoga – fondata, cioè, sulla legge – appaiono evidenti anche dinanzi all'ipotesi di un dato letterale che si riveli lacunoso o eccessivamente arbitrario.

In tal caso, infatti, nell'ordinamento italiano esso potrebbe potenzialmente divenire oggetto di sindacato di costituzionalità *ex art.* 134, co. 1 Cost. (che, come noto, fa menzione «delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni»); ciò che, invece, non sarebbe possibile rispetto alle linee guida del DAP, a fronte delle cui “incertezze” dovrebbe ricorrersi a forme di tutela amministrativa.

Nell'ipotesi di una possibile “riscrittura” ancora costituzionalmente illegittima dell'art. 18 o.p., di fronte alla *littera legis* la Corte costituzionale potrebbe, cioè, più agevolmente “tornare sui suoi passi” e svolgere la funzione che le è propria, sciogliendo i laccioli di un dato normativo contrario a Costituzione.

Va osservato che perfino nel modello tedesco, dove il sindacato costituzionale sulle visite a lungo termine (*Langzeitbesuche*) potrebbe in realtà esplicarsi anche nei confronti di atti amministrativi (e, a differenza dell'ordinamento italiano, anche a mezzo del sindacato diffuso), il sostrato normativo della *Strafvollzugsgesetz* (in particolare il suo § 24) rappresenta, pur tra i vari regolamenti

³¹ E, cioè, mediante l'*Article R341-15* e l'*Article R341-16* del *Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire*, che prevedono entrambi la progettazione di locali, per tutte le persone detenute all'uopo autorizzate, ove si svolgano «senza sorveglianza diretta e continua [del personale della struttura penitenziaria], le visite di membri adulti della loro famiglia o di parenti adulti accompagnati, se del caso, da uno o più figli minori» (ovvero «*sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs*»). In particolare, i *parloirs* sono destinati alle visite della durata massima di sei ore; nelle *unités*, invece, le visite possono estendersi dalle sei alle settantadue ore, consentendo dunque ai soggetti detenuti che lo richiedano e abbiano ottenuto idonea autorizzazione sul punto di trascorrere un periodo significativo di “normalità” insieme ai propri cari. È importante che proprio l'assenza di sorveglianza visiva continua e diretta sia espressamente (cioè, legislativamente) la cifra del carattere eccezionale di questi colloqui rispetto a quelli ordinari, ai sensi del precedente *Article R341-14* del decreto citato – quando, invece, in Italia le linee guida del DAP si “nutrono” inevitabilmente della (unica) disciplina allo stato vigente sui colloqui ordinari, come si è osservato.

penitenziari interni ai singoli *Länder*, un icastico “coefficiente minimo” di tutela nella Repubblica federale, attuativo della dimensione familiare in carcere, in ossequio all’art. 6, I della Legge fondamentale tedesca³².

Anche in Italia la necessità di un simile “coefficiente” di rango primario è quantomai opportuna e ancora impellente, nonostante l’indubbia e positiva novità rappresentata dalle linee guida del DAP.

Questo è tanto più vero in quanto, nell’alveo del Consiglio d’Europa, l’ordinamento italiano è rimasto – almeno fino alla pronuncia di illegittimità costituzionale dello scorso anno – un “fanalino di coda” nella (non) regolamentazione dell’intimità intramuraria³³, violando indirettamente (accanto alla Costituzione) le disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali³⁴. E del resto, la garanzia di un diritto

³² Si veda, per esempio, la pronuncia del 21 settembre 2018 (2 BvR 1649/17) del *Bundesverfassungsgericht* [*Beschluss vom 21. September 2018, 2 BvR 1649/17*], ove quest’ultimo ha annullato le decisioni del Tribunale regionale e della Corte d’appello di Berlino del 19 giugno 2017, rinviando la causa al primo per una nuova decisione, essendo stata violata, nel diniego di colloqui intimi in carcere, la dimensione familiare del ricorrente ai sensi dell’art. 6 I GG (in particolare, cfr. il § 34 della pronuncia del *BvR*: «*Der Beschluss des Landgerichts Berlin vom 10. Februar 2017- 596 StVK 130/16 Vollz- bezüglich des Langzeitbesuchs verletzt den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG*»). In una prospettiva di dialogo e avvicinamento tra Corti e ordinamenti, è significativo come sia le *Langzeitbesuche* tedesche sia le *comunicaciones íntimas* spagnole sia, infine, i *parloirs familiaux* e le *unités de vie familiale* francesi siano menzionati e attenzionati dalla pronuncia della Corte costituzionale italiana n. 10/2024, che premette al loro esame il dato esperienziale per cui «[...] ormai una larga maggioranza di ordinamenti europei riconosce ai detenuti spazi più o meno ampi di espressione dell’affettività intramuraria, inclusa la sessualità» (ivi, § 4.4.1).

³³ È il quadro brevemente delineato da ALIPRANDI, “*Quasi tutti i Paesi del Consiglio d’Europa garantiscono l’affettività per i detenuti*”, su *Il Dubbio*, 27 febbraio 2024. Per una breve panoramica dei Paesi d’Europa, si rinvia a TALINI, *L’affettività ristretta, Costituzionalismo.it*, 2015, 2, 17-18, che attesta come in alcuni ordinamenti giuridici, quali Albania e Croazia, l’intimità in carcere viene garantita semplicemente concedendo incontri prolungati e non sorvegliati con i propri cari; in altri casi, ovvero in Francia, Olanda, Danimarca, Spagna, Svizzera, Svezia, Finlandia, Norvegia, Germania, Austria e persino in Russia, da tempo sono invece organizzati spazi a tutela dell’intimità (le c.d. “stanze dell’amore”).

³⁴ Intendendosi tali disposizioni come “norme parametro interposte”, secondo le note sentenze “gemelle” del 2007: Corte cost., 22 ottobre 2007 (dep. 24 ottobre 2007), n. 348, Pres. Bile, Red. Silvestri, e Corte cost., 22 ottobre 2007 (dep. dep. 24 ottobre 2007), n. 349, Pres. Bile, Red. Tesauro, con nota di CARTABIA, *Le sentenze “gemelle”: diritti fondamentali, fonti, giudici* ([*Osservazione a*] Corte cost., sent., 24 ottobre 2007 n. 349), in *Giur. cost.*, 2007, 5, 52, 3564 ss. In tema, BIN-BRUNELLI-PUGIOTTO-VERONESI, *All’incrocio tra Costituzione e Cedu. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, Torino, 2007; v. anche TEGA, *La Cedu nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2007, 2, 431 ss.

fondamentale “condizionato” alla (scarsa) disponibilità di spazi e alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria³⁵ non va molto lontano, determinando allora un’implementazione “a macchia di leopardo” della stessa Convenzione europea.

Pertanto, quest’ultima rappresenta un’ulteriore e decisiva spinta alla piena attuazione del diritto all’intimità, in particolare intramuraria, ricondotta dalla Corte di Strasburgo nel novero delle libertà fondamentali dell’individuo.

4. “Tra il dire e il fare” ... *i contrasti con il diritto sovranazionale*. In ipotesi, infatti, un detenuto italiano ristretto in un carcere più “sfornito” rispetto ad altri, il quale lamenti la lesione della propria intimità come sancita dalla Corte costituzionale e nei fatti non garantita (se non altro, in *quel* carcere), potrebbe infatti direttamente adire i giudici di Strasburgo e vedersi riconosciuto un diritto leggibile tra le righe della stessa Convenzione.

Vengono in gioco, in particolare, le disposizioni della C.E.D.U. che sanciscono il divieto di tortura (art. 3), il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5), il rispetto della vita privata e familiare (art. 8) e il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi interne che ne regolano l’esercizio (art. 12), come configurato dalla Corte di Strasburgo³⁶.

Quest’ultima, con particolare riferimento alla protezione della vita privata e familiare (art. 8), ne ha delineato una nozione decisamente ampia, accostando alla tutela delle relazioni più strette anche l’intimità, la quale «incarna il cerchio concentrico più interno della vita privata, dove l’individuo dovrebbe essere lasciato in pace a meno che egli [nel goderne] non interferisca con i diritti altrui»³⁷.

³⁵ È vero, infatti, quanto afferma GIUGNI, *Affettività infamuraria: spunti critici*, cit., 9: «a decidere sull’accesso o meno a tale tipo di incontri sarà, in prima battuta, il direttore dell’istituto: lo stesso soggetto che delibera le sanzioni disciplinari o che presiede il consiglio di disciplina che le irroga».

³⁶ Sul punto, la Corte EDU ritiene che la tutela accordata alla vita familiare includa le relazioni di fatto, anche se prive di “copertura” giuridica o biologica, purché si tratti di legami personali effettivi, la cui rilevanza deve essere valutata in base alla qualità, alla configurazione e alle circostanze della relazione concreta (tra cui può entrare in gioco anche la durata). Cfr., ad es., Corte EDU, Sez. I, 27 maggio 2021, *Jessica Marchi c. Italia* (ric. n. 54978/17), §§ 53-57 e Corte EDU, Sez. II, 27 aprile 2010, *Moretti e Benedetti c. Italia*, (ric. n. 16318/07), § 45.

³⁷ Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 8 luglio 2003, *Hatton e altri c. Regno Unito* (ric. n. 36022/97),

L'intimità - nelle sue sfaccettature "positiva" e "negativa"³⁸ - può dunque ritenersi, anche al livello della C.E.D.U., un diritto all'autodeterminazione corporea e interiore nella sfera di ogni individuo, tanto da risultare ormai pacifico che «la protezione della vita privata significa la protezione dell'intimità e della dignità di una persona»³⁹. Ciò è altrettanto vero nell'ambiente penitenziario, dove l'importanza di tale garanzia è stata ribadita anche in tempi recenti⁴⁰, ancorché nel bilanciamento con le inevitabili esigenze di sicurezza del caso concreto⁴¹.

Lo stesso art. 8 C.E.D.U., peraltro, consacrando per ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, prevede invero alcuni limiti, soggiungendo che «[n]on può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione

dissenting opinion congiunta dei giudici Costa *et al.*, § 10: «[intimacy] epitomises the innermost concentric circle of private life where the individual should be left in peace unless he interferes with the rights of others».

³⁸ Sui limiti negativi, cfr. la recente pronuncia di Corte EDU, Sez. V, 23 gennaio 2025, *H.W. c. Francia* (ric. n. 13805/21), in cui la Corte ha confermato la violazione del diritto alla privacy causata dall'addebito del divorzio alla sola ricorrente per non aver adempiuto ai suoi doveri coniugali, rifiutandosi di avere rapporti intimi con il marito.

³⁹ Come sottolineato da Corte EDU, Grande Camera, 19 febbraio 1997, *Laskey e altri c. Regno Unito* (ric. nn. 21627/93; 21628/93; 21974/93), *concurring opinion* del giudice Pettiti.

⁴⁰ Corte EDU, Sez. I, 1° luglio 2021, *Lesław Wójcik c. Polonia* (ric. n. 66424/09), § 113: «[...] regarding visiting rights, an essential part of both private life and the rehabilitation of prisoners that their contact with the outside world be maintained as far as practicable, in order to facilitate their reintegration in society on release, and this is effected, for example, by providing visiting facilities for the prisoners' friends and by allowing correspondence with them and others».

⁴¹ Corte EDU, Sez. IV, 29 aprile 2003, *Aliiev c. Ucraina* (ric. n. 41220/98), §§ 185-90, dove i Giudici di Strasburgo riconoscono che, pur essendo i contatti con i propri congiunti una parte essenziale del rispetto della vita privata e familiare, la previsione di controlli di tali contatti non è di per sé incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo: «[...] while detention is by its very nature a limitation on private and family life, it is an essential part of a prisoner's right to respect for family life that prison authorities assist in maintaining effective contact with his or her close family members [...] At the same time, the Court recognises that some measure of control of prisoners' contacts with the outside world is called for and is not of itself incompatible with the Convention».

dei diritti e delle libertà altrui».

È tuttavia interessante notare che le ingerenze nella vita privata (e dunque nell'intimità) rispettose della Convenzione richiedano un triplice requisito: una previsione legislativa, uno scopo legittimo tra quelli enumerati dal secondo comma e il carattere di necessità nell'alveo di una società democratica.

Pensando alle recentissime linee guida del caso italiano, è difficile che queste possano integrare il concetto di fondamento legislativo. Benché «la Corte [abbia] sempre inteso il termine “legge” nel suo senso sostanziale e non formale, includendovi anche i testi di rango sub-legislativo, emanati dalle autorità competenti sulla base di un potere normativo delegato»⁴², anche nel rispetto delle proprie consuete posizioni sul margine di apprezzamento, è pur vero che la mera «esistenza di una base giuridica non è sufficiente; la legge in questione deve essere accessibile all'interessato e deve essere formulata con sufficiente precisione per consentirgli [...] di prevedere, in misura ragionevole nelle circostanze del caso, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto»⁴³. Orbene, è difficile pensare che, a fronte della richiamata nozione di «equipaggiamento tecnico per il controllo dei detenuti e delle persone ammesse ai colloqui riservati» impressa nelle linee guida, la persona ristretta possa prospettarsi la (potenzialmente ampia) varietà di soluzioni e di modalità adottabili dagli agenti di polizia penitenziaria, tali da interferire con la propria intimità.

E ancor prima, va ricordato che nel caso italiano le linee guida non beneficiano

⁴² Cfr. Corte EDU, Sez. I, 28 novembre 2002, *Lavents c. Lettonie* (ric. n. 58442/00), § 135: «[...] la Cour a toujours entendu le terme «loi» dans son acception matérielle et non formelle; elle y a également inclus des textes de rang infralégislatif, édictés par les autorités compétentes sur la base d'un pouvoir normatif délégué». Per un commento sulla pronuncia, nella cornice della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'intimità penitenziaria, cfr. BUFFA, *Le “visite intime” ai carcerati in 5 sentenze della CEDU*, in *Quest. giustizia*, 20 febbraio 2024.

⁴³ *Ibidem*: «[...] l'existence d'une base légale ne suffit pas; encore faut-il que la loi en cause soit accessible à la personne concernée et formulée avec suffisamment de précision pour lui permettre – en s'entourant, au besoin, de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé». La Corte, peraltro, prosegue affermando che [u]ne loi qui confère un pouvoir d'appréciation ne se heurte pas en soi à cette exigence, à condition que l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire», a ulteriore conferma della necessità di una cornice legislativa a fondamento del potere discrezionale sub-legislativo.

di alcun intervento legislativo o cornice normativa, essendo semplicemente attuative di un'autorevole pronuncia della Corte costituzionale e sostitutive (*recitius*: emanate in attesa di) un intervento legislativo.

Di fronte a quest'ultimo, le eventuali limitazioni all'intimità intramuraria (in una prospettiva, pur sempre, di bilanciamento di interessi nel caso concreto) sarebbero diversamente giustificate, fornendo un solido fondamento alle linee guida dell'Amministrazione penitenziaria.

Certo, esse troverebbero in ogni caso un ulteriore perimetro nel richiamato art. 3 della Convenzione europea, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti, da ritenersi violato a fronte della costante (video)sorveglianza di un detenuto⁴⁴. Può allora affermarsi che, nel loro combinato disposto, i due parametri di cui agli artt. 3 e 8 C.E.D.U. costituiscono le “colonne d'Ercole” del trattamento penitenziario, che non deve mai superare i loro limiti.

Non è un caso che proprio tali due pilastri sovranazionali siano stati menzionati nell'ordinanza del giudice *a quo* della sentenza della Corte costituzionale di inizio 2024 (in linea con l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze, che a sua volta aveva dato l'avvio alla precedente pronuncia del Giudice delle leggi nel 2012, ma era poi rimasta sostanzialmente “*vox clamantis*”)⁴⁵.

Se la sentenza del 2024 è stata ascoltata e accolta dall'Amministrazione

⁴⁴ Ci si riferisce a Corte EDU, Sez. III, 27 agosto 2019, *Izmayev v. Russia* (ric. n. 74141/10).

⁴⁵ Cfr. ord. Trib. Sorveglianza di Spoleto, 14 dicembre 2022 (dep. il 12 gennaio 2023), n. 23, con nota di MARTIN, *Carcere e sessualità: nuovi spiragli costituzionali*, in *Giur. pen.*, 2023, 1, 1 ss. In particolare, si veda alle pp. 9-10 dell'ordinanza il richiamo all'art. 8 C.E.D.U., ove il rimettente osserva come «[l]a Corte ha comunque riconosciuto uno spazio di discrezionalità ai paesi componenti, ma lo stesso appare da declinarsi in ragione alle concrete modalità che in ogni singolo Stato vengano volta a volta immaginate per consentire l'esercizio del diritto alla sessualità quale elemento essenziale della propria vita familiare», richiamando l'ordinamento italiano sulla necessità di approntare una disciplina. È significativo che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione oggetto dell'ordinanza, richiamando – tra gli altri – proprio l'art. 8 C.E.D.U. Cfr. Corte cost., 6 dicembre 2023 (dep. 26 gennaio 2024), n. 10, cit., § 10: «[...] in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 ordin. penit., nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui sopra, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie».

penitenziaria, non altrettanto lo è stata (almeno finora) dal legislatore. E nell'inerzia di quest'ultimo sul tema è difficile immaginare, alla luce di una "applicazione difforme" delle linee guida nell'ordinamento italiano (per la ricordata mancanza di spazi e risorse, ma anche per l'assenza di una cornice legislativa univoca in tema di colloqui intimi), che esse risolvano del tutto il problema della compatibilità con la Convenzione alla stregua di norma parametro interposta.

5. Un'introduzione all'intimità in carcere. Introduzione, non conclusione. Le linee guida recentemente diffuse dal DAP non possono che rappresentare un meritorio punto iniziale – e non di approdo – nel percorso delineato dalla Corte costituzionale, per «accompagnare una tappa importante del percorso di inveroamento del volto costituzionale della pena»⁴⁶. La necessità di una "riscrittura" dell'art. 18 o.p. è, però, evidente.

Non soltanto in una cornice di garanzie che indichino in misura tassativa le modalità di fruizione minima di colloqui intimi in carcere, sul modello sapiente di altri ordinamenti vicini, ma che pure garantiscano la compatibilità con le garanzie stabilite dalla C.E.D.U. Ad oggi, infatti, non può ritenersi accettabile che i livelli di protezione dell'intimità carceraria siano disomogenei tra gli ordinamenti del Consiglio d'Europa, la cui Carta fondamentale e la cui Corte annoverano, come si è visto, l'intimità tra i propri diritti fondamentali.

Occorre allora portarsi al di là dell'attuale "stallo" delle cose, per cui, ancora, «[i] colloqui si svolgono in appositi locali [sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodial]», i quali «favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto», come previsto dall'art. 18 o.p., con particolare cura per i minori di anni quattordici e favore particolare, più in generale, per i familiari. In questa prospettiva, il testo del gruppo operativo, diffuso dal Dipartimento

⁴⁶ È l'auspicio espresso in chiusura di pronuncia da Corte cost., 6 dicembre 2023 (dep. 26 gennaio 2024), n. 10, cit., § 9, che richiama, però, in uno schema di «azione combinata», oltre alla magistratura di sorveglianza e all'amministrazione penitenziaria, anche il legislatore.

dell'amministrazione penitenziaria, potrebbe essere recepito a livello legislativo nelle sue parti più significative, con una ulteriore e più puntuale specificazione delle dotazioni minime obbligatorie delle "stanze dell'intimità" e delle modalità di sorveglianza e di mantenimento della sicurezza negli istituti, comunque rispettose dei colloqui intimi per quelle persone ristrette ai quali siano stati accordati (e, di riflesso, del *dictum* del Giudice costituzionale): dando così un definitivo impulso all'uniformità e alla stabilità delle garanzie in materia su tutto il territorio nazionale (possibilmente, per una volta, accanto a investimenti per l'effettivo adeguamento delle strutture penitenziarie).

È evidente che il diritto all'intimità intramuraria, a voler prendere in prestito le parole di un grande Maestro, «per il passaggio dal dover essere all'essere, ha bisogno di trasformarsi da oggetto di discussione di un'assemblea di esperti ad oggetto di decisione di un organo legislativo dotato di potere coattivo»⁴⁷: il compito è – a dir poco – quantomai nobile e urgente.

Significa, in una parola, «riportare le nostre carceri alla Costituzione»⁴⁸, restituendo a ogni persona detenuta il suo volto in una solida cornice di autodeterminazione corporea e nell'incontro con i propri cari, accanto ai quali è possibile «ripristinare quei legami e restituire senso a quel "tempo sospeso"»⁴⁹ che il carcere odierno annulla insieme a ogni autentica opportunità di reinserimento nella società⁵⁰.

⁴⁷ Sono le autorevoli parole di BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 2014, 85.

⁴⁸ Cfr. KALICA, *Riportiamo le nostre prigioni alla Costituzione*, su *l'Unità*, 19 febbraio 2025. Del resto, proprio le prime fungono da "termometro" della seconda, come suggerisce la celebre frase comunemente attribuita a Voltaire, per cui «il grado di civiltà di un Paese si misura osservando le sue carceri».

⁴⁹ Si consenta ancora il rinvio a BECCARI, *Corpi reclusi, nessuna intimità*, cit., 31.

⁵⁰ E ciò a riprova della necessità di "stanze dell'amore" vicine, ma esterne e diverse dai tradizionali ambienti penitenziari. Si riprende, cioè, il pensiero autorevole di FIANDACA, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sist. pen.*, 2023, 10, 144, il quale ritiene «poco realistico tentare sul serio di rivitalizzare e rilanciare la prospettiva della rieducazione (quale che ne possa essere il preferibile senso odierno) in particolare in ambito intramurario, considerato lo stato di grave degrado in cui prevalentemente versa il sistema carcerario italiano».